LIMTE DEMANIALE

CTR CALBRIA 2008

LIMITE VINCOLO AMBIENTALE FLUVIALE - 150M

LIMITE VINCOLO AMBIENTALE MARE - 300M

PERCORSI CICLO-PEDONALI

VIABILITA' DI ACCESSO ALLE CONCESSIONI

PERCORSI PEDONALI

ACCESSO ALLE CONCESSIONI

NUOVE CONCESSIONI SU AREE PAI

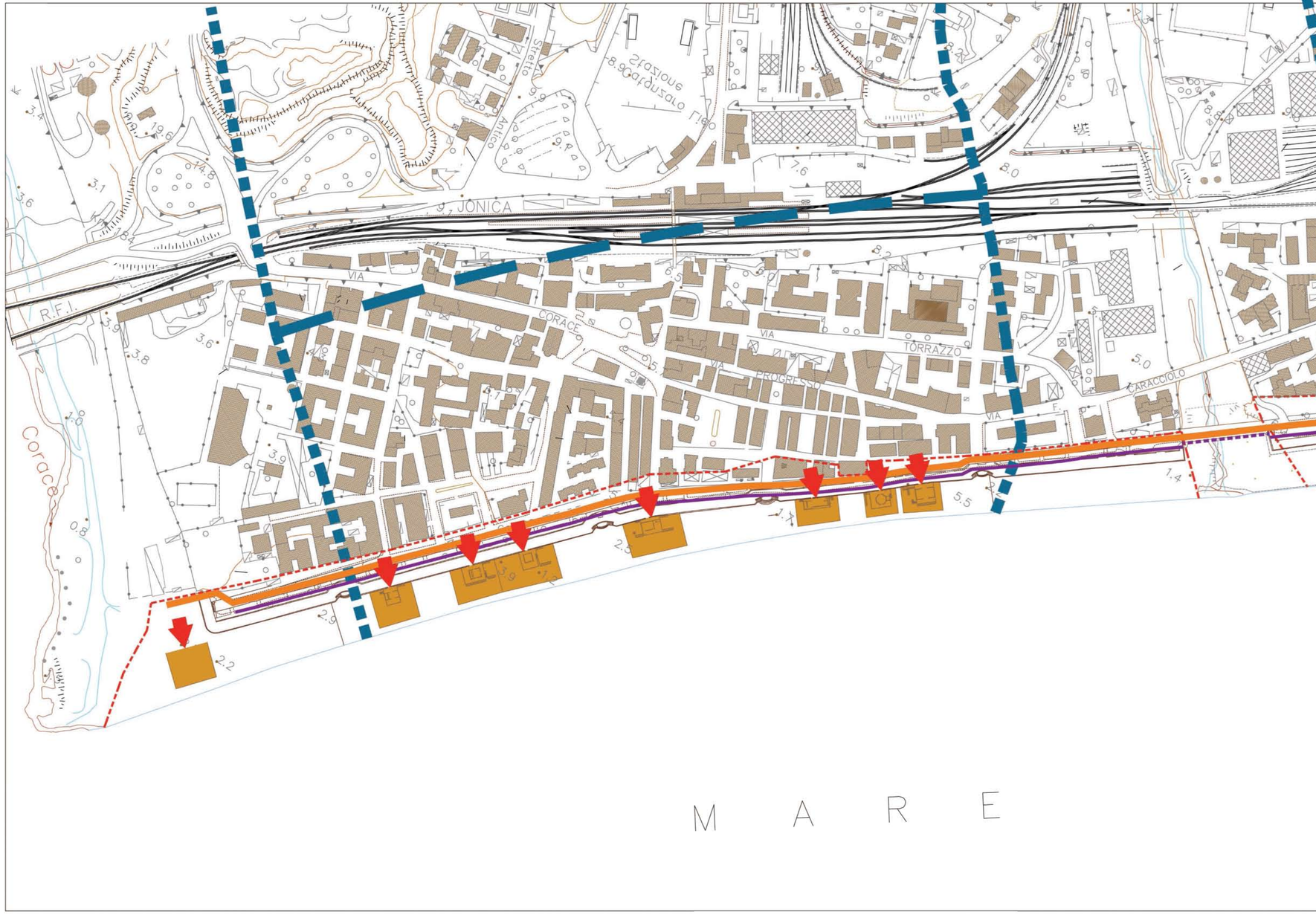
CONCESSIONI ESISTENTI

RETI TECNOLOG.:
fogna-acque bianche
rete idrica
illuminazione

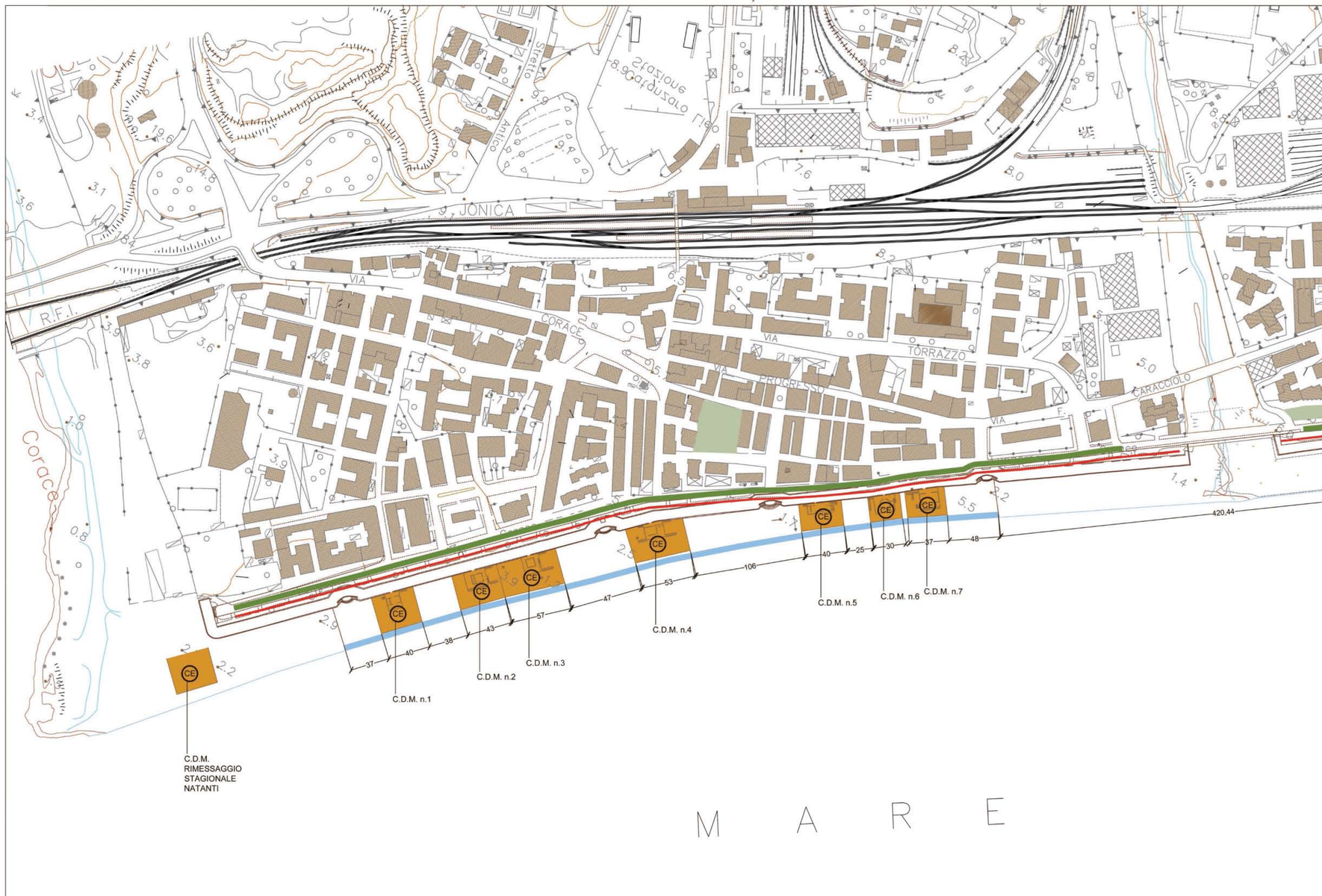
PARCHEGGI A RASO

PARCHEGGI

FASCIA DI RISPETTO BATTIGIA (5ml)



	Concessioni Lido	Servizi Offerti: Bar	Posa Ombrelloni	Ristorante	Rischio P.A.I.
1	Lido Smeraldo				
2	Lido Sirena				
3	Lido Anapi				
4	Lido Mancuso				
5	Lido Greco				
6	Lido Azzurro				
7	Lido Poste				
8	Nuova Concessione				IDRAULICO **R3**
9	Lido dei Trulli				
10	Lido Hotel Palace				
11	Nuova Concessione				ATT. IDRAULICO **R4**
12	Lido 2000				
13	Lido Pineta	concessione non rinnovata			
14	Nuova Concessione				ATT. IDRAULICO R4
15	Lido De Fazio				



COMUNE DI CATANZARO

PROVINCIA DI CATANZARO



PIANO COMUNALE DELLE SPIAGGE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO SPIAGGE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DELIB. N.60 del 14/10/2010 e N.17 del 23/03/2011

TAVOLA N°: **4abis**

ELABORATO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ZONA LIDO URBANIZZAZIONE PRIMARIA

SCALA: 1:2.000

DATA: Maggio 2013

PROGETTISTI:

Arch. Giuseppe Lonetti

Geom. Umberto Cosco

COLLABORATORI:

Arch. Antonio Pileggi

R.U.P.:

Ing. Giovanni Ciampa



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PCS CATANZARO

Art. 1 Contenuto e limiti del regolamento

Art. 2 Obbiettivi del piano

Art. 3 Suddivisione dell'arenile

Art. 4 Definizioni

Art. 5 Modalità di approvazione

Art. 6 Contenuti del progetto

Art. 7 Attività Consentite

Art. 8 Stagione Balneare

Art. 9 Le Concessioni

Art. 10 Utilizzazione delle zone destinate a concessioni demaniali balneari

Art. 11 Procedure amministrative

Art. 12 Revoca e decadenza

Art. 13 Norme relative alle aree scoperte

Art. 14 Vigilanza e sanzioni

Art. 15 Classificazione degli stabilimenti balneari

Art. 16 Prescrizioni

Art. 17 Standard sui servizi

Art. 18 Materiali e tecnologie

Art. 19 Norme di edificazione

Art. 20 Norme igienico sanitarie

Art. 21 Concessioni Speciali

Art. 22 Spiagge Libere

Art. 23 Disciplina transitoria finale

Art. 1 Contenuto e limiti del regolamento

Il Piano Comunale Spiagge di seguito denominato PCS, è lo strumento che disciplina l'utilizzo delle aree del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale catanzarese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico ricreative.
Nel più generale modello di gestione integrata della costa, esso persegue l'obiettivo imprescindibile dello sviluppo economico e sociale delle aree costiere. Il Comune, nel rispetto della normativa vigente, individua le zone da destinare ad insediamenti turistici, balneari e ricreativi, al fine d'incrementarne lo sviluppo, con particolare riferimento alle attività turistiche ed economiche.
Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come individuate nel Sistema Informativo del Demanio (SID).
Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Catanzaro sono quelle comprese tra la foce del Fiume Corace e il confine con il Comune di Simeri Crichi.
Il PCS regola tutti gli interventi ricadenti nel tratto di arenile suddetto, di cui alla perimetrazione individuata nelle tavole di piano, che dovranno essere conformi alle prescrizioni delle presenti norme.
Il Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Catanzaro, attualmente vigente è oggetto di integrazione in conformità alla Legge Regionale 21/12/2005, n. 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni sulle aree del demanio marittimo", con la quale ha inteso fornire ai Comuni norme per la redazione del piano comunale di spiaggia, in modo da assicurare uniformità nella pianificazione e garantire il rispetto di parametri e principi che la stessa regione ha ritenuto prioritari ed inderogabili. Il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato in data 12 giugno 2007 la deliberazione n.147, con la quale sono state stabilite norme per l'adozione del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) per l'utilizzo delle aree demaniali marittime, con valenza di piano di settore riportante i criteri generali di riferimento per i Comuni per l'adozione dei Piani Comunali di Spiaggia.
Il Piano di Indirizzo per l'utilizzo del demanio marittimo costituisce strumento a valenza economica e di indirizzo teso a disciplinare, nell'ambito territoriale della Regione Calabria, le modalità dell'esercizio delle funzioni dei Comuni preposti:

a) al rilascio, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
b) alla vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
c) all'autorizzazione al subingresso nella concessione;
d) all'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
e) al rilascio, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n.88

Art. 2 Obbiettivi del piano

L'ambito di intervento del Piano è quella porzione del litorale marino compresa tra la foce del Fiume Corace e il confine con il Comune di Simeri Crichi, di cui alla perimetrazione individuata nelle tavole di piano. Il Codice della Navigazione e relativo Regolamento definiscono la spiaggia come quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private.
Il PCS si propone l'obiettivo da un lato di istituire un piano di dettaglio avente il fine di salvaguardia e contemporaneamente di prefigurarne, attraverso opportuni strumenti di controllo pubblico, una destinazione che sia consona alle attese ed alle potenzialità connesse con un'equilibrata e corretta utilizzazione della costa.
Il Piano si pone i seguenti obiettivi:

- la salvaguardia della spiaggia, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo nell'uso del demanio marittimo;
- razionalizzazione degli spazi disponibili;
- la ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa;
- il rispetto della vocazione del territorio con una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un'organica fruizione dell'arenile;
- l'offerta di strutture e servizi di qualità al turismo balneare.

Art. 3 Suddivisione dell'arenile

Tutti gli interventi relativi al PCS, sono compresi all'interno del litorale, che è organizzato in Aree:

- **Area Lido**: la fascia di arenile compresa tra la foce del fiume Corace e la zona Porto;
- **Area Giovino**: la fascia di arenile che si snoda dal porto al confine con il Comune di Simeri Crichi. Nella fascia di arenile tra il fiume Castaci e la località Cantorato non sono state previste nuove CDM in quanto tale area è interclusa e non raggiungibile direttamente dalla viabilità pubblica, per come prescritto dall'art. 7, comma 5 del P.I.R..
- **Area già urbanisticamente consolidata:** la fascia demaniale costituita dalla "Area Lido" e dall' "Area Giovino", compresa tra l'arenile ed il limite demaniale individuato nel Sistema Informativo del Demanio (SID), su tale aree, normate dal vigente PRG, vigono le relative Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 4 Definizioni

Fascia Rispetto Battigia (FRB): si intende la prima fascia completamente libera che, parallelamente, alla battigia occupa 5 ml.

Spiaggia libera (SL): si intende un'area in cui è possibile, la sosta e la balneazione libera.

Lido attrezzato (LA): si intende una parte di spiaggia ottenuta in concessione secondo la localizzazione e le disposizioni del Piano Comunale di Spiaggia, avente le caratteristiche di servizio turistico con la posa di ombrelloni e sdraio.

Corridoio libero (CL): corridoio di passaggio che permette l'accesso alla spiaggia libera, situato, in genere, tra i lidi o le aree attrezzate.

Area non Balneabile: area sottratta alla balneazione, con riferimento ai dati annuali forniti dal Ministero della Sanità, recepita con ordinanza del Sindaco in base all' art.5 del DPR 470/82 e ss.mm. e i.i.

Legge: Legge Regionale 21 dicembre 2005 n.17

Art.5 Modalità di approvazione

1. Le procedure di formazione approvazione del piano comunale spiagge sono definite dall'art. 13 della L.R. 17/05, nel testo vigente, e dalla L.U.R. n. 19/02 e s.m.i.

2. Alla conferenza dei servizi prevista dall'art 14 della LUR, nel testo vigente, devono essere convocati i Servizi regionali Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreativo e Opere Marittime e Qualità delle acque, il servizio BB.AA., l'Autorità marittima locale ed eventuali altri Enti interessati.

Art. 6 Contenuti del progetto

Il presente Piano Comunale delle Spiagge si compone dei seguenti elaborati

- RELAZIONE GENERALE
- TAV. 1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- TAV. 2 INQUADRAMENTO GENERALE ORTOFOTO – CTR CALABRIA
- TAV. 2a STRALCIO PIANO REGOLATORE GENERALE
- TAV. 2b PLANIMETRIA CATATSTALE
- TAV. 2c SOVRAPPOSIZIONE CTR - CATASTALE
- TAV. 3 ANALISI DELLO STATO DI FATTO – RILIEVO FOTOGRAFICO
- TAV. 3a ANALISI DELLO STATO DI FATTO – PLANIMETRIA LIDO
- TAV. 3b ANALISI DELLO STATO DI FATTO – PLANIMETRIA GIOVINO
- TAV. 3c ANALISI DELLO STATO DI FATTO – SEZIONI
- TAV. 4 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARENILE E AREE LIMITROFE P.A.I. – AREA DI INTERVENTO
- TAV. 4a INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - LIDO
- TAV. 4b INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARENILE E AREE LIMITROFE – GIOVINO
- TAV. 5 ANALISI DELLE SUPERFICI RICADENTI NELL'ARENILE
- TAV. 6 PROGETTO DELLO STABILIMENTO BALNEARE TIPO E RIQUALIFICAZIONE FOCE DELLA FIUMARELLA
- TAV. 7 LINEA DEMANIALE SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO
- RELAZIONE GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA
- ALL. 01 INQUADRAMENTO GENERALE GEOLOGICO E STRUTTURALE
- ALL. 02 CARTA GEOMORFOLOGICA, IDROLOGICA E DEL SISTEMA IDROGRAFICO
- ALL. 03 CARTA DEI VINCOLI - SOVRAPPOSIZIONE P.A.I.
- ALL. 04 CARTA DELL'EDIFICABILITÀ
- ALL. 05 EVOLUZIONE DELLA LINEA DI RIVA

Art. 7 Attività Consentite

Nelle aree interessate dal PCS si potranno svolgere le attività previste dal Codice della Navigazione e dalla L.R. n° 17/2005 di seguito esemplificativamente elencate:

1) Bar e ristorazione;
2) Ludico - sportive e di intrattenimento;
3) Commerciali e artigianali attinenti al turismo balneare;
4) Spettacoli all'aperto;
5) Expo temporanei;
6) rivendite di giornali, servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni, ecc.
7) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili anche a cura dei Comuni;
8) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
9) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;
10) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
11) campi boa.

Art.8 Stagione Balneare

Le Concessioni Demaniali Marittime (CDM) potranno essere rilasciate secondo il seguente periodo temporale:

- ANNUALE - per quelle concessioni le cui strutture di facile rimozione insistono su un tratto di arenile profondo per l'intero anno, escludendo, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali, in riferimento alla Legge Regionale n. 17/2005 – art. 9 Opere consentite - punto 5;
- STAGIONALE MINIMA – strutture che insistono sull'arenile per mesi quattro (01 giugno/30 settembre)

- STAGIONALE ORDINARIA – strutture che insistono sull'arenile per mesi sei (01 maggio/31 ottobre).

La stagione balneare è compresa tra il primo maggio ed il trentuno ottobre di ciascun anno. Il concessionario deve garantire comunque la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno.

Art. 9 Le Concessioni

La richiesta di concessione di un'area demaniale ricadente negli ambiti individuati nel Piano Comunale di Spiaggia pone l'obbligo del rispetto di tutte le previsioni e le prescrizioni riportate nelle presenti norme.

Art. 10 Utilizzazione delle zone destinate a concessioni demaniali balneari

1.Per il rilascio di nuove concessioni lo stabilimento balneare, in base a quanto previsto dall'art 3 del PIR deve contenere "*l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine-spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne ed ogni altro servizio assimilabile*"

2.Nelle zone destinate a nuove concessioni demaniali balneari la massima estensione del fronte mare delle stesse non può superare i 50,00 ml., sono fatti salvi i frazionamenti di concessioni esistenti alla data di adozione del presente piano.

3. In tutte le aree comprese in queste zone devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità per i diversamente abili di accesso ai servizi, alle strutture e al mare.

4. L'ampliamento delle concessioni demaniali esistenti può essere autorizzato a condizione che l'estensione del fronte mare non sia superiore ai 50,00 ml, fermo restando i limiti previsti dalla L.R. 17/05 in merito alla distanza tra aree in concessione.

5. Nelle aree demaniali già assentite ed in quelle di nuova concessione, si dovrà individuare e localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, superfici, varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. I suddetti varchi dovranno avere larghezza minima di 1.5 ml, nel caso di campeggi, o strutture similari, avente un fronte superiore ai 100 ml, i varchi potranno essere localizzati alle due estremità. I concessionari sono obbligati ad esporre in corrispondenza dei varchi, un cartello avente formato 100x50 recante l'indicazione a carattere cubitali "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA";

6. Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato, salvo quanto previsto dalle presenti norme, l'utilizzo dei tratti di arenile a ridosso di fiumi, fossi e canali, se il tratto è dichiarato non balenabile.

7. E' vietata la costruzione di muri di recinzione e/o contenimento, salvo casi eccezionali e comunque da eseguire a secco con materiali tipici del luogo e dimensioni contenute.

8. Tutte le opere fuori terra realizzate sull'arenile, sia da parte di privati che dall'Amministrazione Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001

Art. 11 Procedure amministrative

1. Le procedure amministrative, inerenti il rilascio di nuove concessioni, il sub ingresso, le variazioni soggettive e oggettive, e i criteri generali di valutazione delle istanze, sono quelle fissate dal P.I.R., dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione, dalla normativa di settore, nonché dalla legge 7 agosto1990, n.241.

2. I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge 7 agosto1990, n. 241.

3. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore.
4.Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
5. Le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM, devono essere presentate al SUAP Comunale ove istituito, corredate di tutta la documentazione esemplificativamente indicata nella Tabella B allegata al PIR e con le procedure descritte nel presente atto, nel rispetto del R. D. 30.3.1942 n. 327 (c.d. Codice della Navigazione), e del D.P.R. 15.2.1952 n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione), pena la decadenza delle medesime.
6. le istanze oltre ad essere corredate di tutta la documentazione indicata nella tabella " B " allegata al P.I.R., devono contenere:

- una relazione tecnica – descrittiva asseverata dal tecnico di fiducia riportante il calcolo dei volumi e le superfici interessate con il relativo calcolo del canone demaniale;
- particolare in scala 1:20 con l'indicazione dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare;
- elaborati relativi allo smaltimento delle acque bianche e nere;
- schema dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile;
- relazione ed elaborati conformi alla Legge 13/89 e successive modifiche ed integrazioni.

7. le istanze di cui ai precedenti punti, devono essere trasmesse anche attraverso i modelli normalizzati che il Ministero delle Infrastrutture ha reso gratuitamente disponibili e rinvenibili presso il proprio sito internet.
8.Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate alla CDM anche ad uso stagionale, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso.
9. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), della Legge 21 dicembre 2005, n. 17, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del P.I.R,. non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il deposito del progetto, di cui all'art. 4 della L.R. n. 35 del 19/10/2009 e successive modifiche ed integrazioni. All'uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b), della Legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fà fede la comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 17, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica viene apportata alle strutture.
10. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e del DPR 24 luglio 1996 n. 503, sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata, previo elaborazione di disciplinare, rispettando i seguenti criteri di valutazione:
a) Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;
b)Elaborazione di un progetto che prevede in sede di concorso di più domande per una nuova area demaniale nella zona di Giovino la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n.494;

c)Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.
11. Per incentivare le strutture turistico-ricettive costituisce motivo di preferenza, ai fini dell'assegnazione di una nuova concessione demaniale nell'area di Giovino, la richiesta prodotta da parte di titolari di strutture di tipo alberghiero singoli o associati, esistenti e/o in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del bando.
La predetta area demaniale sarà concessa proporzionalmente alla ricettività delle strutture stesse, singole o associate.
12. La permanenza delle attrezzature e delle strutture balneari stagionali sull'arenile tra il fiume Corace ed il Porto, dove la profondità dell'arenile stesso non lo consente, non potrà protrarsi oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento; entro tale data l'arenile dovrà risultare libero da ogni materiale ed opportunamente pulito.
13. Nel secondo tratto di litorale in prossimità del molo del porto fino a Giovino, è consentito il mantenimento annuale delle strutture principali.

Art. 12 Revoca e decadenza

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della Legge, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della Legge. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.
2. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 comma 3 della Legge Regionale n. 17/05.

Art. 13 Norme relative alle aree scoperte

Le aree date in concessione dovranno preventivamente essere pulite e livellate a cura del concessionario. Nelle aree date in concessione potranno essere sistemati ombrelloni, lettini e tettoie parasole ed attrezzature connesse all'attività balneare fino ad un massimo di mt. 5.00 dalla battigia. La distanza tra i punti d'ombra, da centro a centro è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento balneare.
La pulizia di tali aree sarà a carico degli operatori che tra l'altro dovranno provvedere alla installazione di idonei cestini portarifiuti nel numero di uno ogni venti ombrelloni.

Art. 14 Vigilanza e sanzioni

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dalla normativa vigente e dichiara la decadenza della CDM ai sensi dell'articolo 13 del P.I.R;
La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in situ.

Art. 15 Classificazione degli stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla Tab A allegata al PIR.
Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, la classificazione attribuitagli. Nelle ipotesi di cui all'articolo 15 del P.I.R., il Comune può dichiarare la declassificazione dello stabilimento.

Art. 16 Prescrizioni

1. Nella concessione di beni del demanio marittimo e nella realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo deve essere salvaguardata, nei modi più idonei in relazione alla caratterizzazione della costa e delle attività insediate, la possibilità di libero accesso al mare.
2. Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.
3. Per la salvaguardia del litorale dall'erosione, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.
4. Sempre al fine di salvaguardare il litorale dall'erosione, l'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento.
5. Per la tutela dal rischio idrogeologico nelle zone focive e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino, ovvero dello stralcio per il rischio idrogeologico ai sensi del DL 11 giugno 1998 n. 180 e dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate con delibera di Consiglio regionale n. 115 del 28/12/2001.
6. Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto nocivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.
7. Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinate alla visitabilità degli impianti ed all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.. Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati e per tale adeguamento sarà data immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie qualora necessitanti.
8. Le opere edilizie ed i manufatti sul demanio marittimo devono essere tali da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura delle visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile.
9. Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle zone del mare territoriale si riserva a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al mare stesso (acquacoltura). Anche in presenza di tali requisiti saranno inibite quelle attività produttive che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producono rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite.
10. L'ipotesi di utilizzazione delle fasce di arenile sulle quali vige il divieto di balneazione, fermo restando quanto previsto dalle presenti norme, rimane subordinata alle preventive opere di bonifica e di regimentazione degli argini degli fiumi. Resta

inteso che prima della realizzazione di qualsiasi opera riguardante la foce dei fiumi, si dovrà richiedere specifico parere all'U.O.I.P. dell'ASP di competenza nonché agli altri Enti istituzionalmente competenti.

Art. 17 Standard sui servizi

1. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma,nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.
2. Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla linea di battigia dovranno avere un'altezza inferiore a m. 1,50 da terra e dovranno essere realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno o la corda, sono fatte salve eventuali disposizioni in materia, emanate da competenti enti sovraordinati.
Le recinzioni di confine verso terra dovranno avere un altezza inferiore a m. 1,50 e saranno realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso il mare e con materiali compatibili con l'ambiente . Nelle zone costiere tali recinzioni potranno avere un'altezza fino a m. 2,00, fermo restando i requisiti previsti dall'art. 7 comma 3 del P.I.R.
L'esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.
3. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico-ricreativa.
4. Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività ai sensi dell'art.2 punto 3 della Legge Regionale n. 17/ 2005, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune e l'adozione di tutte le cautele previste per le aree di cantiere.

Art. 18 Materiali e tecnologie

1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici, sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente:
   a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettonica;
   b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio: pannelli solari, pannelli fotovoltaici, ecc.);
   c) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero;
2. Le opere consentite sono quelle previste dall'art. 9 della Legge Regionale 17/2005;
3. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità dì piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di *xerogiardineria,* ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

Art. 19 Norme di edificazione

1. Per l'installazione di strutture balneari su suolo Demaniale marittimo di nuova concessione è richiesta specifica istanza da inoltrare al SUAP Comunale, ove istituito, corredata dai seguenti elaborati grafici a firma di tecnico abilitato:

a) aerofotogrammetria in scala 1:5000 con l'esatta ubicazione dell'opera;
b) planimetria catastale dell'area oggetto d'intervento;
c) stralcio planimetrico del Piano delle Spiagge con l'esatta ubicazione dell'opera
d) planimetria particolareggiata in scala 1:200 con indicazione della sistemazione dell'area, della piantumazione e delle essenze arboree che si intendono impiantare;
e) piante prospetti e sezioni in scala 1:100 e/o 1:50 opportunamente quotati;
f) particolare scala 1:20 con l'indicazione dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare;
g) elaborati relativi allo smaltimento delle acque bianche e nere;
h) schema dettagliato del rifornimento acqua potabile;
i) relazione tecnica descrittiva con l'indicazione dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare, nonché adeguata documentazione fotografica dell'ambiente circostante l'area oggetto di intervento;

2. Tutti i manufatti dovranno essere realizzati prioritariamente in materiale ligneo, con diverse tonalità del colore naturale; l'utilizzo di altri materiali sono consentiti esclusivamente su parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Calabria.

3. Tutti i manufatti devono avere caratteristiche di rimovibilità, come definita dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 120 del 24.05.2001 ed in particolare:

a) possibilità di smontaggio senza interventi di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di sollevamento o ribaltamento effettuate con mezzi meccanici di uso corrente;
b) facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente;
c) collegamento con soluzioni di continuità tra fondazione e strutture in elevazione realizzate ad innesto o con bulloni e viti;
d) dovrà essere evitata qualsiasi escavazione al disotto del piano di calpestio ad esclusione di quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti di fondazione;
e) le fondazioni potranno essere realizzate con elementi prefabbricati in nessun caso gettati in opera;
f) E' vietata la realizzazione di piscine e scantinati.

4. Aggiuntivamente alle funzioni principali di balneazione in tutti gli stabilimenti balneari ricadenti nella zona pianificata del piano delle spiagge sono ammesse funzioni compatibili quali: attrezzature per lo svago serale tra cui piccole discoteche, sale giochi che non potranno comunque superare il 10% della superficie utile dello stabilimento, ristorazione, campetti per giochi e/o attività sportive di spiaggia, fermo restando che le predette attività dovranno conseguire tutte le specifiche autorizzazioni previste dalle leggi vigenti in materia;

5. Il posizionamento dei lidi, nella fascia di litorale dal fiume Corace al primo molo del porto, deve rispettare la formula A minore o uguale ad 1/3B, dove A corrisponde alla profondità del lido e B alla profondità dell'arenile misurata dal lungomare alla linea di battigia rilevata al momento della richiesta di autorizzazione. Laddove per fenomeni naturali, per erosione e/o spostamento della linea di battigia, il predetto rapporto non possa essere rispettato, può derogarsi, fermo restando l'ubicazione del lido in funzione dell'effettivo e documentato posizionamento della battigia, con un minimo assoluto di metri 12;

6. Il parametro relativo all'indice di copertura, valevole per l'area di Lido e di Giovino, può arrivare ad un massimo del 30% tale che la superficie del lido e delle relative strutture accessorie sia minore o uguale al 30% dell'area demaniale in concessione;

7. Gli ambienti destinati al ristoro direzione e servizi, dovranno avere un'altezza utile minima di mt. 3.00; le

cabine dovranno avere un'altezza utile compresa tra mt 2.20 e mt. 2.40 con superficie modulare minima di
mt. 1.40 x mt. 1.40 e dovranno essere dotate di basamento poggiante direttamente sull'arenile.
Le cabine dovranno inoltre essere raccordate tra di loro e con il lido tramite percorso pedonale in legno o altro materiale idoneo termo refrigerante. Le cabine potranno essere accostate e/o incassate alle palafitte su cui poggiano gli ambienti ristoro, e per l'eventuale rimanente parte scoperta, le palafitte dovranno essere ricoperte con materiale idoneo dello stesso colore delle cabine.
8. gli interventi progettuali previsti nel PCS, ricadenti nelle categorie di cui all'art. 9 commi c) e d) della Legge Regionale n° 17/05 dovranno essere effettuati indagini geologiche di dettaglio, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti in zona sismica;
9. Nella porzione di spiaggia compresa tra la foce del fiume Corace e la zona Porto, essendo interessata da vistosi fenomeni di arretramento costiero, valgono tutte le prescrizioni riportate nell'art. 27 delle norme di attuazione e misure di salvaguardia del PAI;

Art. 20 Norme igienico sanitarie

Vengono stabilite le seguenti prescrizioni di carattere igienico sanitario:

- impianto di acqua potabile direttamente dall'acquedotto pubblico per il servizio bar- ristorante;
- impianto docce alimentato da elettropompa da installarsi a carico degli operatori stessi;
- i W.C. e le docce dovranno essere collegati alla fogna comunale; le docce situate sull'arenile, se non si utilizzano detergenti (bagno schiuma – shampo) possono scaricare sulla spiaggia;
- sia prevista, per ogni lido, almeno una cabina di dimensioni minime 1,60X1,60 mt. per persone diversamente abili;
- ogni stabilimento dovrà essere fornito di ambiente di primo intervento e di impianto interfono;

Art. 21 - Concessioni Speciali

CDM SU AREE SOGGETTE A P.A.I.
Le suddette concessioni sono localizzate in Area Lido e ricadono nella perimetrazione delle aree a rischio idraulico del Piano per l'Assetto Idrogeologico, approvato con delibera di Consiglio regionale n. 115 del 28/12/2001.
Nelle nuove concessioni demaniali individuate in tale area si possono svolgere esclusivamente attività ad uso turistico ricreativo stagionali per la diretta fruizione del mare, pertanto sono vietate tutte le opere ed attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio in conformità a quanto riportato negli articoli 21, 22 e 24 delle NAMS del PAI.

CDM ENTI PUBBLICI E FORZE DELL'ORDINE
La suddetta area è destinata alla realizzazione di strutture balneari da affidare in concessione ad enti pubblici e forze dell'ordine. Tale zona è soggetta a nuova concessione ed alle prescrizioni di cui alle presenti N.T.A..

CDM IN AREE SOTTRATTE ALLA BALNEAZIONE
Tali zone possono essere destinate a nuove concessioni demaniali stagionale e fermo restando i limiti previsti dalla L.R. 17/05 in merito alla distanza tra aree in concessione, saranno finalizzate alla promozione delle seguenti attività:
- attività ricreative ed agonistiche negli sport nautici a carattere associativo e pesca sportiva
- campi per beach-volley, beach-basket, calcetto o per altre attività ludico sportive e senza sottofondo impermeabilizzato.
- rimessaggio barche manutenzione e piccole riparazioni di natanti, centro soccorso nautico, campi boa.

In tali aree è ammessa la realizzazione di piccoli manufatti leggeri a carattere temporaneo, aventi specifica ed inequivocabile connessione con l'attività svolta, da riportare sugli elaborati della concessione.

CDM ESISTENTI DESTINATE A CIRCOLO VELICO E CANTIERE NAVALE

Tali concessioni, ubicate nell'area Giovino, non sono destinate all'installazione di strutture balneari e relativi servizi. E' ammessa la realizzazione di manufatti amovibili, anche a carattere annuale, aventi specifica ed inequivocabile connessione con l'attività svolta. L'istallazione di tali manufatti e/o la ristrutturazione ed ampliamento di quelli esistente, legittimamente edificati, si dovranno conformare alle prescrizioni di cui alle presenti NTA sia in termini di materiali e tecnologie da utilizzare che di norme di edificazione.

Art. 22 Spiagge Libere

Le spiagge libere dovranno essere livellate e pulite a cura del Comune. Anche sulle predette aree è fatto divieto di sistemare ombrelloni e lettini nella fascia di mt. 5,00 dalla battigia. Il Comune garantisce, comunque, su tutti i tratti di spiaggia destinati alla libera balneazione un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche norme emanate dall'Autorità Marittima.
Nelle aree di spiaggia libera comprese tra una CDM e l'altra è prevista la possibilità di assegnare temporaneamente degli spazi per effettuare manifestazioni ludico - sportive e di intrattenimento.
Lungo il litorale di Giovino per le particolari conformazioni delle concessioni demaniali si sono formate delle zone residuali, intercluse tra le strutture balneari e le aree scoperte degli stessi lidi destinate alle zone d'ombra, che di fatto sono spiagge libere, la cui manutenzione e pulitura rimane a carico dei concessionari delle aree limitrofe. Le stesse aree - delimitate a monte dalle strutture balneari, a valle dalle aree scoperte e lateralmente dalle perpendicolari al fronte delle concessioni demaniali stesse - potranno essere utilizzate ai fini dell'ampliamento delle concessioni demaniali esistenti e/o temporaneamente, assegnate agli stessi concessionari, per attività stagionali tematiche funzionali alla balneazione, quali:
• campi per beach-volley, beach-soccer, calcetto o per altre attività ludico sportive e senza sottofondo impermeabilizzato;
• area fitness, senza sottofondo impermeabilizzato;
• area attrezzata dedicata ai bambini, giochi gonfiabili e tappeti elastici;
• area per piccole rappresentazioni senza sottofondo impermeabilizzato;

Art. 23 Disciplina transitoria finale

1. Le istanze per rilascio di nuova CDM o variazione al suo contenuto, pervenute anteriormente all'entrata in vigore del PCS e non rilasciate, dovranno essere riproposte adeguandole al PCS approvato e al PIR.
2. Le strutture balneari esistenti, per come prescritto dall'art. 6, comma 8 del P.I.R., entro 5 anni, dalla data di approvazione del PCS, dovranno conformarsi ad esso dal punto di vista concessorio, autorizzativo ed edilizio, nonché architettonico, uso dei materiali, sicurezza e fruibilità.
3. Nella fascia definita dal PCS come aree già urbanisticamente consolidate è previsto il mantenimento delle strutture esistenti legittimamente installate su aree già concesse alla data di adozione del Piano.
4. La delocalizzazione del lido Hemingwey, recepita nel Piano, verrà effettuata prima dell'inizio dei lavori di prolungamento del lungomare traslando, perpendicolarmente alla linea di battigia, l'area e le relative strutture balneari. L'area in concessione dovrà avere superficie pari o inferiore a quella già esistente. L'istallazione delle relative strutture dovrà conformarsi alle procedure ed alle prescrizioni previste nelle presenti NTA.
5. Al fine di armonizzare ed equilibrare il tratto di spiaggia dell'area Giovino è previsto, nei termini prescritti per l'adeguamento, l'obbligo dell'allineamento delle nuove ed esistenti concessioni al lungomare. L'allineamento si dovrà effettuare tramite l'esclusiva traslazione verticale delle aree in concessione in modo tale da garantire l'accesso diretto ai lidi balneari.

6. Ai fini della corretta lettura delle tavole di piano si precisa che l'ubicazione e le dimensioni delle aree individuate nelle Concessioni Demaniali Marittime già rilasciate alla data di adozione del Piano sono prevalenti rispetto alle elaborazioni cartografiche.
7. Per gli stabilimenti balneari esistenti, aventi caratteristiche di opere fisse che pertanto potrebbero contribuire all'erosione del litorale, può essere consentito il mantenimento dell'opera a condizione, che le stesse non ricadano nel perimetro delle aree soggette ad erosione, così come indicate nelle tavole dell'evoluzione della linea di costa del geologo.
I titolari delle CDM su cui insistono le opere fisse, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo PCS, dovranno notificare al Comune gli esiti degli accertamenti effettuati trasmettendo copia della relativa perizia tecnica. Nell'ipotesi in cui le strutture fisse esistenti contribuiscano all'erosione del litorale, il Comune, previo acquisizione di parere dell'Agenzia del Demanio e/o altro Ente competente, attiverà le procedure finalizzate alla sostituzione edilizia dei manufatti in conformità alle presenti norme , previo demolizione delle strutture fisse esistenti.
8. I Comuni, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico - ricreativa di loro competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento.
9. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali ed il rappresentante regionale della Lega Navale Italiana.
10. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano il Codice della Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, nonchè la vigente normativa di settore.